

Regolamento regionale AIT per le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Delibera ARERA n. 665/17 (di seguito TICSÌ) relativamente alle modalità e tempistiche di presentazione dell'autocertificazione del numero di componenti del nucleo domestico residente (art.3.6 e art. 25.2 dell'Allegato A al TICSÌ) per le utenze dirette ed indirette nel territorio di competenza dell'Autorità Idrica Toscana (di seguito AIT).
2. Le finalità del presente Regolamento sono:
 - a. applicare la corretta articolazione tariffaria per l'anno 2018;
 - b. applicare la corretta articolazione tariffaria e gestire le modifiche del numero di CNF dopo il 2018,
 - i. sia nella fase intermedia della riforma (art. 3.4, lett. a, dell'Allegato A al TICSÌ);
 - ii. sia nella fase a regime (art. 3.3 e 3.4, lett. b, dell'Allegato A al TICSÌ);
 - c. stabilire i termini per la consegna del set informativo da parte dei gestori per consentire all'AIT di concludere la riforma, in applicazione dell'art. 3.4, lett. b, dell'Allegato A al TICSÌ, per i territori ove non si è ancora conclusa.

Art. 2 - Definizione del numero dei componenti nucleo familiare (CNF)

1. Per determinare il numero di CNF si fa riferimento al concetto di "famiglia anagrafica" definito dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso all'art. 4 come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Art. 3 - Modalità, tempi di comunicazione al Gestore del SII e decorrenza per le utenze dirette ed indirette per l'anno 2018, nei casi di cui all'articolo 3.4 lett. a dell'Allegato A al TICSÌ

1. Nei casi di cui all'articolo 3.4, lett. a, dell'Allegato A al TICSÌ, al fine di applicare la corretta struttura tariffaria nell'anno 2018 in funzione del numero di CNF e tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3.6 Allegato A al TICSÌ, il gestore del SII comunica nella prima fattura utile emessa nel corso del 2018:

- a. agli utenti domestici residenti diretti, che, nel caso in cui il proprio nucleo familiare sia superiore a 3 componenti, può inviare al Gestore una autocertificazione sul numero di CNF.
 - b. agli utenti domestici indiretti, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, che, nei territori ove sia stata introdotta la tariffa Uso Domestico Condominiale e nel caso in cui i nuclei familiari presenti nelle utenze indirette siano mediamente superiori a 3 componenti, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, può inviare una autocertificazione sul numero di CNF.
2. Al fine di ottenere l'applicazione tariffaria per l'intero anno 2018 coerente ai propri CNF comunicati, l'utente diretto ed indiretto che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può trasmettere al gestore del SII la dichiarazione relativa al numero di CNF, entro il 31/12/2018 o comunque entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle bolletta in cui è avvenuta la comunicazione se tale bolletta scadesse oltre il 1 dicembre 2018.
3. La consegna della documentazione relativa al numero dei CNF per l'anno 2018 può essere effettuata a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, PEC, sito internet del gestore del SII o direttamente agli uffici del Gestore del SII.
4. Per le utenze che comunicheranno, entro il 31/12/2018 o comunque entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle bolletta in cui è avvenuta la comunicazione se tale bolletta scadesse oltre il 1 dicembre 2018, un numero di CNF superiore a 3 (tre) componenti, il gestore del SII applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSII a decorrere dal 1 gennaio 2018, in coerenza alla autocertificazione effettuata dall'utenza diretta ed in ottemperanza all'ultimo periodo dell'art. 3.6 dell'Allegato A al TICSII.
5. Per le utenze che comunicheranno, entro il 31/12/2018 o comunque entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle bolletta in cui è avvenuta la comunicazione se tale bolletta scadesse oltre il 1 dicembre 2018, un numero di CNF inferiore o pari a 3 (tre) componenti, il gestore del SII applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSII a decorrere dal 1 gennaio 2018, relative all'utenza *standard* (3 componenti), fatto salvo che per i territori dove si è già conclusa la riforma ai sensi dell'art. 3.3 o della lettera b, art. 3.4 del TICSII, ove valgono le disposizioni contenute all'art. 4 per l'anno 2018.
6. Per le utenze che non effettueranno alcuna comunicazione, entro il 31/12/2018 o comunque entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle bolletta in cui è avvenuta la comunicazione se tale bolletta scadesse oltre il 1 dicembre 2018, il gestore del SII applicherà le nuove strutture dei corrispettivi relative all'utenza *standard* (3 componenti), così come deliberate ai sensi del TICSII a decorrere dal 1 gennaio 2018, fatto salvo che per i territori dove si è già conclusa la riforma ai sensi dell'art. 3.3 o della lettera b, art. 3.4 del TICSII, ove valgono le disposizioni contenute all'art. 4 per l'anno 2018.
7. Nei territori ove è stata introdotta la tariffa Uso Domestico Condominiale, nei casi di cui all'articolo 3.4 lett. a dell'Allegato A al TICSII, per le utenze che

comuniceranno, entro il 31/12/2018 o comunque entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle bollette in cui è avvenuta la comunicazione, se tale bolletta scadesse oltre il 1 dicembre 2018, il numero di CNF afferenti all'utenza sarà applicata la nuova struttura prevista dalla tariffa Uso Domestico Condominiale applicando l'effettivo numero di CNF a decorrere dal 1 gennaio 2018, in coerenza all'autocertificazione effettuata dall'utenza indiretta, qualora il numero comunicato sia superiore al prodotto tra 3 CNF per le unità abitative residenziali. Diversamente il Gestore assumerà che ciascuna utenza indiretta sia composta da 3 CNF.

8. Nei territori ove non è stata introdotta la tariffa Uso Domestico Condominiale, sarà comunque applicata la tariffa per 3 componenti standard con le modalità previste dai vigenti Regolamenti del SII, fino all'approvazione ed entrata in vigore della tariffa Uso Domestico Condominiale.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze per l'anno 2018, a decorrere dalla data di attivazione o di voltura del contratto.

Art.4 - Modalità, tempistiche di comunicazione al Gestore del SII e decorrenza per le utenze dirette per l'anno 2018, nei casi di cui all'art. 3.3 o 3.4 lett. b del TICSII

1. Ai sensi dell'art.3.3 e 3.4, lett. b, dell'Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017, il gestore applica dal 1 gennaio 2018 la nuova articolazione tariffaria sulla base del numero di CNF di cui ha informazione al momento dell'entrata in vigore della stessa.
2. A ciascuna utenza domestica residente è associato il numero dei CNF trasmesso all'AIT per l'implementazione della riforma di cui agli art. 3.3 o 3.4 lett. b del TICSII o comunque come risultante dalla più recente estrazione dall'anagrafe del Comune di residenza, così come aggiornato dalle autocertificazioni dell'utenza.
3. Nei casi in cui l'intestatario dell'utenza domestica residente non sia individuabile negli archivi dell'anagrafe ed in assenza di autocertificazione dal parte dell'utente, il gestore applicherà la nuova struttura dei corrispettivi prevista per l'utenza standard (3 CNF) dal 1 gennaio 2018.
4. Nella prima fattura emessa con applicazione della nuova articolazione tariffaria e, comunque, entro il 31/12/2018, il gestore informa gli utenti domestici residenti diretti ed indiretti, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, circa le modalità di applicazione della nuova tariffa per l'utenza domestica per l'anno 2018, dando opportuna evidenza circa il numero dei CNF utilizzato nel calcolo della bolletta 2018 e circa le modalità di acquisizione del dato. L'utente diretto ed indiretto, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, è altresì informato circa la possibilità di richiedere al gestore una rettifica del calcolo per l'anno 2018, ove il dato effettivo dei componenti del nucleo familiare risulti errato, mediante idonea documentazione.

5. La consegna della documentazione relativa al numero dei CNF per l'anno 2018 può essere effettuata a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, PEC, sito internet del gestore del SII o direttamente agli uffici del Gestore del SII.
6. Per le utenze che comunicheranno entro il 31/12/2018 il numero aggiornato di CNF, ai sensi del comma 4 del presente articolo, il gestore applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSI entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'autocertificazione effettuata dall'utenza diretta, in coerenza al numero di CNF dichiarati. Nel caso in cui l'autocertificazione abbia origine da una erronea attribuzione del numero di CNF da parte del gestore in base ai dati in suo possesso al 31/08/2018, o comunque alla più recente disponibile, il gestore applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSI a decorrere dal 1 gennaio 2018, in coerenza alla autocertificazione effettuata dall'utenza diretta.
7. Sempre nei casi di cui all'articolo 3.3 o 3.4 lett. b del TICSI, per le utenze che comunicheranno entro il 31/12/2018 il numero di CNF afferenti all'utenza sarà applicata la nuova struttura prevista dalla tariffa Uso Domestico Condominiale applicando l'effettivo numero di CNF a decorrere dal 1 gennaio 2018, in coerenza all'autocertificazione effettuata dall'utenza indiretta. In assenza di tale comunicazione il Gestore assumerà che ciascuna utenza indiretta sia composta da 3 CNF.

Art. 5 - Modalità, tempi di comunicazione al Gestore del SII e decorrenza per le utenze dirette ed indirette successivamente al 2018, nei casi di cui all'articolo 3.4 lett. a dell'Allegato A al TICSI, fino alla fase di attuazione delle riforma di cui all'articolo 3.4 lett. b dell'Allegato A al TICSI

1. I commi di cui al presente articolo si applicano nella fase intermedia della riforma, ovvero laddove approvata l'articolazione di cui all'articolo 3.4 lett. a dell'Allegato A al TICSI ed in attesa del compimento definitivo della riforma di cui all'art. 3.4 lett. b dell'Allegato A al TICSI.
2. Gli utenti domestici residenti diretti, nel caso in cui il proprio nucleo familiare sia superiore 3 componenti, possono in qualsiasi momento, anche oltre il 31/12/2018 od oltre i 30 giorni successivi alla scadenza delle bolletta in cui è avvenuta la comunicazione di cui all'art. 3 se tale bolletta scadesse oltre il 1 dicembre 2018, inviare al Gestore una autocertificazione sul numero di CNF.
3. Laddove sia già stata introdotta la tariffa Uso Domestico Condominiale, gli utenti domestici indiretti, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini e nel caso in cui i nuclei familiare presenti nelle utenze indirette siano mediamente superiore 3 componenti, possono in qualsiasi momento, anche oltre il 31/12/2018 o oltre i 30 giorni successivi alla scadenza delle bolletta in cui è avvenuta la comunicazione di cui all'art. 3 se tale bolletta scadesse oltre il 1 dicembre 2018, inviare al Gestore una autocertificazione sul numero di CNF.

4. Gli utenti diretti ed indiretti che abbiano comunicato ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del numero di CNF entro 60 giorni dell'effettiva modifica.
5. Ai fini tariffari il gestore del SII applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSÌ a decorrere dalla data di ricezione dell'autocertificazione, in coerenza al numero di CNF dichiarati di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. A tutti gli altri utenti, compresi quelli che eventualmente hanno comunicato un numero di CNF uguale o inferiore a 3 o nel caso degli utenti indiretti un numero di CNF mediamente uguale o inferiore a 3, verrà applicata la tariffa coerente con 3 CNF.
7. Nei territori ove non è stata introdotta la tariffa Uso Domestico Condominiale, sarà comunque applicata la tariffa per 3 componenti standard con le modalità previste dai vigenti Regolamenti del SII, fino all'approvazione ed entrata in vigore della tariffa Uso Domestico Condominiale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze, a decorrere dalla data di attivazione o voltura del contratto.

Art. 6 - Effetti tariffari delle nuove comunicazioni e variazioni del numero di CNF a valle del completamento della riforma di cui all'art. 3.4, lett. b dell'Allegato A al TICSÌ dopo l'anno 2018

1. I commi di cui al presente articolo si applicano nella fase successiva all'approvazione della riforma di cui all'articolo 3.3 o 3.4 lett. b dell'Allegato A al TICSÌ e comunque dopo il 31/12/2018.
2. Il gestore applica la nuova articolazione tariffaria approvata ai sensi della riforma di cui agli art. 3.3 o 3.4, lett. b dell'Allegato A al TICSÌ, sulla base del numero di CNF di cui ha informazione al momento dell'entrata in vigore della stessa e ne dà comunicazione in bolletta all'utente.
3. L'utenza diretta ed indiretta, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, può comunicare in qualsiasi momento il numero effettivo di CNF.
4. In caso di variazione del numero di CNF effettivo rispetto al numero di CNF applicato dal gestore, l'utente diretto ed indiretto è tenuto a darne comunicazione al Gestore del SII entro 60 giorni dall'effettiva modifica.
5. La consegna della documentazione di cui ai commi 3 e 4 può essere effettuata a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, PEC, sito internet del gestore del SII o direttamente agli uffici dei Gestori.
6. Il gestore del SII applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi degli art. 3.3 o 3.4, lett. b dell'Allegato A al TICSÌ, a decorrere dalla data di ricezione dell'autocertificazione, in coerenza al numero di CNF dichiarati.
7. Nel caso in cui l'autocertificazione abbia origine da una erronea attribuzione del numero di CNF da parte del gestore in base ai dati in suo possesso al momento dell'entrata in vigore della nuova articolazione approvata ai sensi della riforma di cui agli art. 3.3 o 3.4, lett. b dell'Allegato A al TICSÌ, o comunque alla più recente

disponibile, il gestore applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSÌ a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove articolazioni tariffarie e comunque non prima del 1/1/2019, in coerenza alla autocertificazione effettuata dall'utenza.

Art. 7 - Consegna del set informativo sul numero dei CNF ai fini dell'applicazione della lett. b, art. 3.4 dell'Allegato A al TICSÌ

1. Al fine di concludere la riforma prevista dalla lett. b, dell'art. 3.4, dell'Allegato A al TICSÌ, il gestore del SII è tenuto a raccogliere e organizzare i dati e le informazioni necessarie da trasmettere all'AIT entro la data del 30/09/2020, coerentemente alla disciplina prevista dal Disciplinare Tecnico per la consegna del Db dei corrispettivi e rispettando le disposizioni in materia dell'AIT.
2. L'AIT coadiuva i Gestori nella comunicazione con i Comuni, qualora il Gestore intenda raccogliere i dati, almeno in una prima fase, attraverso le anagrafi dei Comuni.
3. L'AIT utilizzerà i dati raccolti e consegnati dal Gestore per attuare la seconda fase delle riforme di cui alla lett. b, dell'art. 3.4, dell'Allegato A al TICSÌ, da approvare entro il 31/12/2021.

Art. 8 - Verifiche delle autocertificazioni e penalità tariffarie per errate autocertificazioni

1. Il gestore del SII potrà in qualsiasi momento verificare la veridicità delle autocertificazioni trasmesse.
2. Qualora il contenuto delle autocertificazioni risultasse non conforme al vero o in caso di omissione della comunicazione entro i 60 giorni previsti agli art. 5.4 e 6.4, fatto salvo quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l'utente decadrà dai benefici eventualmente ottenuti e il gestore dovrà recuperare il gettito eventualmente non corrisposto per la non conforme o omessa comunicazione.

Art. 9 - Obblighi del Gestore del SII

1. Il Gestore del SII ha l'obbligo di aggiornare mensilmente il database relativo al numero di componenti il nucleo anagrafico sulla base delle autocertificazioni pervenute e di applicare le tariffe in coerenza con esse, nei limiti delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente ed a campione la veridicità del dato del numero di CNF in suo possesso ed eventualmente procedere secondo quanto previsto all'art. 8.

Art. 10 - Pubblicità e comunicazione

1. È fatto obbligo ai Gestori di pubblicare il presente regolamento e di rendere disponibili i moduli eventualmente utilizzabili ai fini dell'autocertificazione anche sul proprio sito internet.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea AIT.